

LA LEGGE NON APPROVATA CONTENEVA LA REVISIONE DELLE NORME SULLE MISURE ALTERNATIVE

Basta bambini in carcere? La riforma Orlando lo prevedeva

SI DAVA «ANCHE ALL'IMPUTATA SOTTOPOSTA A MISURA CAUTELARE LA POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE LA CARCERAZIONE FINO AL MOMENTO IN CUI LA PROLE AVESSE COMPIUTO IL PRIMO ANNO DI ETÀ»

DAMIANO ALIPRANDI

«**N**on so su che basi il Ministro della Giustizia abbia sospeso la vicedirettrice di Rebibbia, mi auguro abbia avuto sufficienti elementi per farlo. E' sicuro che per non avere più bambini in carcere basta approvare la nostra riforma dell'ordinamento penitenziario», ha scritto su twitter l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando riferendosi alla tragedia avvenuta all'asilo nido del carcere di Rebibbia. A fare da eco a Orlando è stata **Rita Bernardini** del Partito **Radicale**: «La mancata riforma dell'ordinamento penitenziario - ha spiegato su *Liberò* l'esponente **radicale** - conteneva un capitolo intero sull'affettività in carcere, che comprende anche questo odiosissimo problema della detenzione dei bambini». Ma è vero? La risposta è sì. La riforma prevedeva la «revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età» (art. 1 comma 85 lettera S della legge 23 giugno 2017, n. 103). La direzione è quella di un avanzamento della normativa oltre le tappe segnate - nella salvaguardia del rapporto tra detenute madri e figli minori - dalle leggi Gozzini, Simeone, Finocchiaro e, infine, dalla legge del 21 aprile 2011, n. 62. Quest'ultima - come si ricorderà - consacrò un circuito penitenziario a custodia attenuata, indicato con l'acronimo di ICAM e appositamente rivolto alle madri con figli al seguito (in linea teorica

anche ai padri, sebbene in via residuale). Furono previste anche le case famiglia protette, destinate a supportare l'esternalizzazione della detenzione dei genitori con prole fino ai dieci anni d'età, ma di fatto rimasti poco attuati per carenza di adeguati finanziamenti da parte degli enti sia privati che pubblici. Come abbiamo ampiamente scritto su *Il Dubbio*, a proposito di case protette, Roma ne ha una sola, la "Casa di Leda", dove attualmente ci sono ancora due posti liberi per madri con figli.

Ma qual è il corpo principale della riforma sulla situazione delle detenute madri con figli a seguito? E' quello riguardante la detenzione domiciliare speciale, che corrisponde all'articolo 47 quinquies. Attualmente, per le madri condannate, è prevista la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione in carcere, solo ove ciò non comporti minacce per la sicurezza pubblica. L'art. 47 quinquies comma 1, infatti, così recita: «Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo». La riforma dell'ordinamento penitenziario avrebbe cambiato questo comma rendendo più fruibile l'accesso alla detenzione domiciliare attraverso una casa famiglia protetta.

In questo caso, la giurisprudenza arriva prima della politica. Una sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio scorso dice che «nella valutazione delle richieste della detenuta di detenzione domiciliare, il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l'interesse dello Stato all'esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente». La vicenda, oggetto del ricorso in Cassazione, trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che aveva respinto le richieste di detenzione domiciliare avanzata da una detenuta con prole di età inferiore ai 10 anni. La detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 ter comma 1 dell'ordinamento penitenziario, è un istituto teso alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, quali la protezione della maternità, dell'infanzia e del rapporto tra figlio e genitore in una fase delicata dello sviluppo psico-fisico del minore.

Ma il cambiamento epocale sarebbe stato l'eliminazione dell'ostacolo del 4 bis. Attualmente le donne con prole condannate che rientrano nei delitti del 4 bis, non possono espriare la pena presso strutture non

carcerarie e quindi i bambini sono condannati a stare dietro le sbarre. La riforma avrebbe tolto questo ostacolo. In questo caso intervenne più volte la Corte Costituzionale. La più recente è la sentenza numero 76 del 2017: la Consulta ha ribadito l'orientamento di evitare la "carcerizzazione" degli infanti. Si tratta per la Corte di dare tutela alle garanzie dell'art. 31 della Costituzione, ma anche di non tralasciare le norme sovranazionali come l'art. 24 della Carta di Nizza, per cui è considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni dell'autorità pubblica che lo riguardano. La riforma dell'ordinamento penitenziario, in sostanza, recepisce tali sentenze e va a modificare il 4 bis, anche in merito alla detenzione domiciliari per chi ha figli minori di 10 anni. Punto che fu molto contestato dall'attuale procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho. Per il procuratore «non sono madri "normali" ma mafiose o terroriste, ovvero "soggetti pericolosi"». C'è da precisare che il 4 bis non comprende solo reati legati alla mafia, ma con il tempo ha attirato diversi reati. Anche per questo, la riforma prevedeva una modifica sostanziale del 4 bis e farla ritornare nella sua forma originale.

Nell'ultima relazione annuale, il Garante nazionale ha dedicato un capitolo alla presenza di bambini all'interno degli Istituti di pena. Viene ricordato che nel 2011 è stata varata la legge 21 aprile 2011 dal titolo "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori". Una normativa importante che indica l'eccezionalità della custodia cautelare e, in caso di necessità la pre-

visione dell'arresto domiciliare o presso specifiche Case famiglia protette. Solo come istanza di ripiego compare la previsione della sistemazione in Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) – che è bene ricordare sono pur sempre strutture penitenziarie – al fine proprio di eliminare la presenza di bambini all'interno degli Istituti penitenziari. Il quadro è del tutto analogo per l'espiazione della pena e, sia l'intenzione del legislatore, sia la lettura formale del provvedimento lascerebbero pensare che non si possano più trovare bambini dentro un normale carcere. La situazione però non è così. Riferendosi alla data del 30 aprile del 2018 i bambini sotto i tre anni ristretti all'interno di Istituti di pena – in aree denominate «sezioni nido» – erano 27 (con 24 mamme); i bimbi possono restare con le madri fino all'età di 3 anni. Nei cinque Icam attivi ve ne erano 39 (con 32 mamme); qui si può restare fino ai 6 anni. Poi ci sono le case protette – soluzione auspicata dal Garante – che però sono insufficienti e viene denunciato che non esiste una mappa di tali strutture, né un dato sulle presenze. Rimane il fatto che la presenza di infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus. Il Garante nazionale crede che, dopo sette anni dall'approvazione dell'ultimo provvedimento legislativo sul tema, occorra dare un maggiore impulso, a livello sia della Magistratura che dell'Amministrazione, alla sua piena attuazione.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.